



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

DELIBERA N. 01/168/11°

OGGETTO: Parere reso ai sensi dell'art. 59 D.P.R. n. 254/1999 in ordine alla bozza di circolare rubricata *“Compendio del trattamento economico accessorio del Corpo”*.

IL COCER

LETTA

la bozza di circolare rubricata *“Compendio del trattamento economico accessorio del Corpo”*, trasmessa dal Comando Generale - VI Reparto Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Rappresentanza Militare con nota n. 30449 del 01/02/2016,

DELIBERA

di approvare il documento allegato alla presente delibera, chiedendo al Comandante Generale di attivare ogni iniziativa utile a risolvere le criticità evidenziate.

La presente delibera, approvata all'unanimità (10 votanti) in data 3 febbraio 2016, viene inviata a stralcio verbale.

IL SEGRETARIO
(App.sc. Ippazio De Matteis)

IL PRESIDENTE DEL COCER
(Gen.B. Bruno Bartoloni)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel. 06/44222631 – Fax 06/44222633

OGGETTO: Parere reso ai sensi dell'art. 59 D.P.R. n. 254/1999 in ordine alla bozza di circolare rubricata *"Compendio del trattamento economico accessorio del Corpo"*.

Parere favorevole con osservazione

Il Compendio rappresenta un necessario strumento di sintesi utile a raccogliere ordinatamente le regole di applicazione della complessa normativa attinente al trattamento accessorio del personale della Guardia di Finanza, in precedenza parcellizzate in numerose e spesso datate circolari.

Il Compendio ha la finalità di:

- garantire uniformità di applicazione all'interno del Corpo;
- deflazionare le pratiche di interpello;
- facilitare la comprensione delle norme da parte di tutto il personale.

L'elaborato è stato realizzato anche attraverso un lungo e serrato confronto fra le articolazioni del Comando Generale ed il Co.Ce.R..

Considerato quanto sopra, il Co.Ce.R. **esprime parere favorevole** al testo che gli è stato da ultimo sottoposto, fermo restando quanto di seguito illustrato.

Le risultanze del confronto non hanno consentito di pervenire a una positiva soluzione con riguardo alla maggiorazione delle indennità operative – cd. trascinamento.

Nella bozza in esame (Cap. 5 - lettera b - punto 8), infatti, con riferimento alla *"maggiorazione delle indennità operative – cd. trascinamento"*, si conferma che: *"durante i periodi di esclusione dalla percezione delle indennità operative previste dall'art. 17, ottavo comma, della legge n. 78/1983, non si deve attribuire il beneficio economico in rassegna, tenuto conto che si verifica una sospensione temporanea dell'attività operativa;"*

A supporto di tale interpretazione, nella bozza di circolare, sono riportate in nota le seguenti sentenze: Consiglio di Stato sezione II – parere n. 2510 in data 25 maggio 2012, in senso conforme sezione II - pareri n. 1719 e 4687 rispettivamente in data 06 aprile 2012 e 16 dicembre 2011 e sezione III - parere n. 1870 del 10 luglio 2007. Sentenze peraltro tutte relative a contenziosi tra

finanziari e Guardia di Finanza, in quanto, come meglio si dirà in seguito, le altre Amministrazioni del comparto interpretano la norma in maniera diversa.

Nell'interpretazione in rassegna, si connota l'indennità di trascinamento alla stessa stregua di un'indennità operativa *strictu sensu* con riferimento alle assenze legittime dal servizio, mentre si considera come norma di salvaguardia del trattamento economico, allorché ci si riferisce al mutamento delle condizioni di impiego. In altri termini, si nega il diritto alla percezione dell'indennità quando il finanziere è assente temporaneamente dal servizio e si concede quando cessa definitivamente di essere effettivamente impiegato nelle condizioni che prevedono la corresponsione delle indennità specialistiche.

Sul punto il Consiglio **non concorda** con l'interpretazione fornita dall'Amministrazione, seppur validata dalla richiamata giurisprudenza amministrativa, e **ritiene comunque urgente e necessario un'armonizzazione delle regole di applicazione con le altre Amministrazioni del comparto.**

L'interpretazione in esame, infatti, è utilizzata da anni solo dalla Guardia di Finanza in totale disarmonia rispetto a tutte le altre Amministrazioni che, al contrario, hanno continuato a considerare l'indennità in parola come istituto a salvaguardia del trattamento economico anche in caso di legittima assenza dal servizio. Motivo per il quale esiste giurisprudenza in materia solo con riferimento alla Guardia di Finanza.

Al riguardo il Comando Generale, su richiesta del Co.Ce.R., con nota nr. 85786 in data 20 marzo 2013, ha attivato la procedura di raffreddamento dei conflitti, prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 195/95, che al momento, però, non ha concretamente avuto avvio.

Questa situazione, pertanto, si protrae da anni e comporta un'ingiustificata e non più tollerabile diversità di trattamento tra il personale della Guardia di Finanza e quello delle altre Amministrazioni del comparto.

In relazione a quanto sopra, si chiede:

- **di espungere dal compendio il citato punto "8)" adeguandosi alle altre Amministrazioni del comparto**, in attesa che la questione relativa all'uniformità di trattamento sia definita in sede contrattuale o in quella di raffreddamento dei conflitti;
- **di avviare ogni altra necessaria iniziativa utile ad uniformare le regole di l'applicazione per tutte le Amministrazioni del comparto (es. richiesta parere al Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti)**, stante l'evidente inefficacia della procedura di raffreddamento dei conflitti;
- **di disapplicare**, alla generalità del personale interessato, quanto stabilito dalle Sentenze anzi citate e riferite a posizioni di singoli ricorrenti, in forza al divieto dell'estensione del giudicato;
- **di inviare il parere al Ministro delle Economie e delle Finanze per informarlo in ordine alla rilevante ed ingiustificata disparità di trattamento.**

Da ultimo, si chiede che, all'atto di trasmissione della presente circolare, vengano impartite le necessarie raccomandazioni e precisazioni affinché i

contenuti del Compendio siano uniformemente e prontamente resi operativi da tutti gli organi amministrativi, con particolare riferimento ai pareri eventualmente resi dal CIAN, dalla Direzione di Amministrazione o dai Re.T.L.A. in omaggio a disposizioni abrogate e/o modificate dal compendio (es. parere CIAN reso in ottemperanza alla sopprimenda circolare n. 13052 in data 19 gennaio 2015 relativa al regime di cumulabilità dell'indennità supplementare per incursori subacquei).

Roma, 03 febbraio 2016.

IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA